

COMUNE DI SALA BOLOGNESE
PROVINCIA DI BOLOGNA
P.zza Marconi, 1 - 40010 SALA BOLOGNESE - Cod. Fisc. 80014630372 - P.Iva
00702211202
Tel. 051/828153-828156 Fax 051/829182

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO
DENOMINATA "DOSOLO"

- **Approvato con deliberazione n. 104/CC del 19.12.1996.**
- Controllato dal CO.RE.CO. di Bologna nella seduta del 20.1.97 al Prot. n. 715
- Ripubblicato all'Albo Pretorio dall'8.2.97 al 23.2.97
- Modificato con deliberazione n. 16/C.C. del 27.3.2003, esecutiva il 22.4.2003
- Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 7.5.2003 al 22.5.2003

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO
DENOMINATA "DOSOLO"

CAPO I°

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - FINALITA'

1. L'Area di Riequilibrio Ecologico denominata "Dosolo" di seguito denominata A.R.E. è un'area di limitata estensione, in corso di rinaturalizzazione, inserita in un ambito territoriale caratterizzato da intensa attività antropica che, per la funzione di ambiente di vita e rifugio per specie vegetali ed animali, è organizzata in modo da garantirne la costituzione e conservazione.
2. L'A.R.E. è inserita all'interno della "Cassa di Espansione del Canale Collettore Acque Alte Dosolo" che per sua natura assolve in via prioritaria alle funzioni di salvaguardia idraulica.
3. Alle funzioni idraulica ed ambientale, indicate come prioritarie nei precedenti commi, vengono associate le seguenti finalità:
 - a) didattica;
 - b) dimostrativa, divulgativa e sperimentale;
 - c) educativa e culturale;
 - d) turistica e ricreativa.

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 11/1988 e redatto secondo le direttive impartite dalla R.E.R., disciplina la gestione dell'A.R.E. per gli aspetti e gli interventi connessi alle finalità indicate all'art. 1, con l'esclusione dell'utilizzo a fini idraulici, che rimane di esclusiva competenza del Consorzio di Bonifica Reno Palata, di seguito chiamato Consorzio di Bonifica, con cui questo Ente ha stipulato un protocollo d'intesa per la gestione della Cassa del Dosolo.

ART. 3 - DELIMITAZIONE DELL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO

1. L'A.R.E. di proprietà demaniale ed in uso del Consorzio di Bonifica è identificata al N.C.T. al foglio 13, mappale 31/A ed individuata nella planimetria di cui all'allegato a) al presente Regolamento e corrispondente all'Area del progetto approvato dalla R.E.R. con atto deliberativo del Consiglio Regionale n. 1265 del 16.12.92.

ART. 4 - ENTE DI GESTIONE

1. L'Ente a cui spetta la gestione dell'A.R.E. del Dosolo è il Comune di Sala Bolognese, conformemente a quanto disposto dall'art. 28 della L.R. n. 11/88 che la esercita nei limiti di legge e secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

ART. 5 - COMPITI E FUNZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune effettua la gestione della fruizione pubblica, turistica e didattica dell'A.R.E. e si assume l'onere della vigilanza, la quale viene esercitata dagli organismi indicati all'art. 14 del presente Regolamento.
2. Spetta al Comune la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'A.R.E., compresi i percorsi, la segnaletica e le altre eventuali strutture complementari ad essa collegate (punti di osservazione, parcheggio ecc...).
3. Il Comune, in qualità di Ente gestore, potrà stipulare convenzioni con Associazioni o altri soggetti privati aventi le caratteristiche stabilite dall'art. 26 della L.R. n. 11/88 per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e manutenzione dell'A.R.E.
4. Spetta al Comune ogni altra attività di gestione non specificatamente delegata e non attribuita ad altro organo dal presente Regolamento.

ART. 6 - COMPITI E FUNZIONI DEL CONSORZIO DI BONIFICA

1. Il Consorzio di Bonifica esplica la gestione di ogni aspetto del sistema idraulico, delle attività agro-forestali sperimentali, dimostrative e divulgative. La gestione idraulica dell'intera Cassa di Espansione del Dosolo resta prioritaria rispetto ad ogni altra finalità ed è svolta dal Consorzio di Bonifica in piena autonomia.

CAPO II°

DISCIPLINA DELLE UTILIZZAZIONI

ART. 7 - AMBITO DI TUTELA

1. L'A.R.E. è compresa in una zona territoriale classificata dal vigente P.R.G. di "Tutela naturalistica - sottozona H3.2, ubicata nel centro-nord del territorio comunale, in zona compresa tra i corsi del Dosolo (collettore acque alte) e del collettore acque basse, denominato "Canocchietta" o Bonifica. In tale zona è ammessa dal P.R.G. la controllata fruizione collettiva per attività di studio, d'osservazione, escursionistiche e ricreative.
2. Nell'ambito dell'A.R.E., oltre alle limitazioni poste dal vigente P.R.G. per le zone H3.2, sono vietate le seguenti attività:
 - a) l'attività venatoria;
 - b) l'attività della pesca;
 - c) la raccolta e l'asportazione della flora spontanea;
 - d) il prelievo ed il disturbo della fauna;
 - e) l'immissione volontaria di specie vegetali ed animali estranee ai luoghi;
 - f) l'effettuazione di scarichi nelle acque;
 - g) prelievi di acqua, fatti salvi gli interventi finalizzati al mantenimento o al ripristino delle condizioni ambientali favorevoli alla flora e alla fauna e quelli a scopo idraulico effettuati dal Consorzio di Bonifica;
 - h) lo spandimento di liquami, fertilizzanti di sintesi, presidi fitosanitari, erbicidi e ogni altra sostanza tossica e inquinante;
 - i) accensione di fuochi;
 - l) abbandono di rifiuti;
 - m) produzione di suoni o rumori molesti;
 - n) danneggiamento della segnaletica;
 - o) condurvi cani;
 - p) accedere all'A.R.E. con mezzi motorizzati, in bicicletta o a cavallo, salvo autorizzazione.
3. In caso di accertata violazione alle norme urbanistiche previste dal P.R.G. e richiamate al comma 1° e 2° del presente articolo, si applicheranno le sanzioni penali e/o amministrative previste dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente.

ART. 8 - ACCESSO ALL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO

1. Nell'A.R.E. è consentito unicamente:
 - a) l'accesso dei visitatori sui percorsi esterni ed interni, appositamente segnalati dal Comune, previo specifica autorizzazione;
 - a1) nelle giornate di sabato e domenica l'accesso è liberamente consentito nel periodo 1 giugno-30 settembre in quanto è garantita la sorveglianza da parte di un incaricato del Comune, rispettando i seguenti orari: dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00 – (consentito foto e cineprese);

- b) l'accesso ai mezzi delle ditte appositamente incaricate dal Comune per la realizzazione di interventi compatibili con l'A.R.E.;
 - c) l'accesso ai mezzi del Consorzio di Bonifica o da esso autorizzati.
2. Per scopi scolastici, naturalistici aventi finalità didattiche, o nei casi di necessità stabiliti dalle autorità competenti, potranno essere, di volta in volta, autorizzate:
- a) visite anche fuori dai percorsi obbligati;
 - b) la raccolta di esemplari di flora e fauna anche eventualmente effettuata nell'ambito di appositi censimenti;
 - c) le riprese fotografiche e cinematografiche.
3. Nel caso di accesso abusivo all'A.R.E. a piedi, in bicicletta o a cavallo, è prevista una sanzione da €. 25,00 a €. 500,00.
4. Nel caso di accesso abusivo all'A.R.E. con veicolo motorizzato è prevista una sanzione da €. 25,00 a €. 500,00.

ART. 9 - REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI

1. Le visite all'A.R.E. dovranno svolgersi nel massimo rispetto delle specie viventi presenti e nella assoluta osservanza dei divieti stabiliti dall'art. 7 del presente Regolamento.
2. Non sono ammessi di norma gruppi di numero superiore a 25 persone. Possono essere concesse deroghe a visite richieste da gruppi scolastici.
3. I sopralluoghi a scopo scientifico dovranno essere programmati e concordati con il Comune o con le Associazioni o soggetti privati eventualmente incaricati della gestione e ci si potrà avvalere, previo specifica richiesta, della collaborazione del Consorzio di Bonifica Reno Palata.
4. I ricercatori autorizzati ad accedere all'A.R.E., oltre ad attenersi alle norme di comportamento prescritte dall'art. 7 del presente Regolamento, dovranno consegnare al Comune copia della relazione o pubblicazione sulle ricerche effettuate, al fine della formazione di un archivio contenente la documentazione sul "Dosolo".
5. Ogni altra attività non prevista dal presente Regolamento dovrà essere espressamente autorizzata.

CAPO III°

NORME PER LA CORRETTA MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DEGLI AMBIENTI

ART. 10 - CRITERI PER LA MANUTENZIONE

1. La manutenzione ordinaria dell'A.R.E. riguarda tutte le opere di seguito indicate, che costituiscono l'A.R.E. stessa:
 - a) la zona umida;
 - b) il bosco;
 - c) i percorsi;
 - d) i punti d'osservazione;
 - e) la segnaletica;
 - f) le strutture in legno;
 - g) la strumentazione per il monitoraggio dei dati climatici;
 - h) i manufatti idraulici;
 - i) ogni altro elemento facente parte dell'A.R.E., non menzionato.
2. Il Comune, Ente cui spetta la manutenzione dell'A.R.E. ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, vi provvede sulla base di un programma di manutenzione predisposto di anno in anno, garantendo altresì l'esecuzione sollecita degli interventi imprevisi ed urgenti, nel rispetto degli interventi idraulici programmati dal Consorzio di Bonifica.
3. Il soggetto incaricato della manutenzione, nel corso dei primi due anni di vita dell'A.R.E., deve prestare particolare cura alla superficie interessata dalla piantagione, praticando ripetute cure colturali, che sono necessarie per consentire alle piantine di svilupparsi regolarmente.

ART. 11 - COORDINATORE DELL'A.R.E

1. Il Comune individua o fra il proprio personale dipendente o mediante apposito incarico professionale, un coordinatore, sia delle attività didattiche, naturalistiche e ricreative, sia degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'A.R.E.
2. Il soggetto incaricato, che deve possedere specifiche e comprovate competenze, può sottoporre alla Giunta Comunale eventuali proposte di progetti e programmi d'intervento, anche ai fini della promozione turistica.

CAPO IV°

ATTIVITA' DIDATTICHE E SPERIMENTALI

ART. 12 - RAPPORTO CON LE SCUOLE

1. Il Comune promuove nelle scuole progetti volti a favorire l'utilizzo didattico dell'A.R.E. per lezioni e ricerche in materia di scienze naturali e territoriali.
2. Al fine di fornire alle scuole e ai ricercatori servizi qualificati, il Comune ed il Consorzio di Bonifica, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, incentivano l'attività didattica e la ricerca scientifica riguardanti, in particolare, le seguenti tematiche:
 - a) idraulica;
 - b) scienze naturali;
 - c) scienze forestali.

ART. 13 - MONITORAGGIO

1. Il Comune effettua periodicamente il monitoraggio dell'A.R.E. ai fini della verifica del patrimonio naturale esistente ed alla sua evoluzione nel tempo, nonché degli interventi effettuati.
2. Nell'opera di monitoraggio viene posta particolare attenzione ai seguenti temi:
 - a) qualità delle acque;
 - b) climatologia;
 - c) idrologia;
 - d) flora e fauna.
3. L'opera di monitoraggio è svolta da personale tecnico appositamente incaricato dal Comune, nel rispetto dei programmi di manutenzione idraulica predisposti al Consorzio di Bonifica.
4. I dati raccolti durante le operazioni di monitoraggio saranno adeguatamente pubblicizzati e messi a disposizione di scuole ed associazioni.

CAPO V°

VIGILANZA E SANZIONI

ART. 14 - VIGILANZA

1. La vigilanza è svolta, in via ordinaria, dal Corpo Forestale dello Stato, dalle Guardie della Provincia, competenti in materia di tutela parchi e riserve naturali, dal Servizio di Polizia Municipale, nonché da associazioni o da altri soggetti appositamente incaricati, entro i limiti delle loro attribuzioni.

ART. 15 - SANZIONI

1. All'A.R.E. del Dosolo si applica la tutela prevista dalla L.R. n. 11/1988 per i parchi e le riserve naturali.
2. Le violazioni al presente Regolamento che non risultano sanzionate da Leggi dello Stato o dalla Regione, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo da pagare brevi manu agli Agenti accertatori sarà determinato dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, nel rispetto dei limiti edittali stabiliti dall'art. 106 del T.U.L.C.P.
3. In caso di danneggiamento, distruzione o deturpamento di bellezze naturali, si procederà a denuncia ai sensi degli artt. 635 e 734 del C.P.

ART. 16 - NORME FINANZIARIE

1. Gli importi derivanti dalle sanzioni stabilite ai sensi dell'art. 106 del T.U.L.C.P. saranno introitate in Bilancio e destinate esclusivamente ad interventi di tutela ambientale.
2. L'aggiornamento degli importi delle sanzioni stabilite ai sensi del sopra citato articolo sono aggiornati dalla Giunta Comunale in base ai dati ISTAT sull'andamento dell'inflazione.

ART. 17 - NORME TRANSITORIE

1. I divieti di caccia e pesca sanciti dal presente Regolamento sono fatti osservare nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale in materia di caccia e pesca.
2. Fino a quando non sarà allestita un'apposita sede per il Centro di Documentazione, la documentazione raccolta e prodotta inerente l'A.R.E. sarà conservata presso la Biblioteca Comunale, a disposizione di chiunque voglia consultarla.

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, che sostituisce ed abroga le vigenti regolamentazioni in materia, entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con cui è stato approvato e dopo le successive pubblicazioni all'Albo Pretorio per quindici giorni. Verrà trasmessa copia alla Provincia, alla Regione Emilia Romagna, al Consorzio di Bonifica e alle Associazioni che ne faranno richiesta.

ART. 19 - NORMA FINALE

1. Il presente Regolamento è correlato al Protocollo d'Intesa tra il Consorzio di Bonifica e il Comune di Sala Bolognese approvato con deliberazione n. 6 del 15.2.96 di Consiglio Comunale per la gestione della Cassa di Espansione del Dosolo.